COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 25/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno **2026** il giorno **25** del mese di **Giugno** alle ore 18.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BERTASI DANIELE	SI	MESCHIERI MARTINA	SI
TABARELLI GIUDITTA	SI	POZZANI RUGGERO	SI
CORRADINI SIMONE	SI	LONARDI KATIA	AG
BERTOLDI MARCO	SI	LORENZI ELENA	SI
FERRARI MARTA	SI	ARDUINI AURELIO	AG
FRACCAROLLI MIRCO	SI	TAMBURINI LUCA	AG
GALIOTTO ALESSANDRA	SI		

Presenti : 10 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 3

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante la Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTASI DANIELE nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bardolino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito Consiglio di Bacino Verona Nord, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 2.914.040,00;

Tenuto conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 6,70%, dal piano economico finanziario emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 2.914.040,00;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), dei Comuni appartenenti al bacino (tra cui il Comune di Bardolino), effettuata dall'Ente territorialmente competente Consiglio di Bacino Verona Nord, con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 19 Maggio 2026;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21 maggio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147*;*

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "B"** alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario*;*

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: "*Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*";

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, trasmesso dal soggetto gestore ed approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 19 maggio 2026, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, risulta determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€	2.914.040,00	-
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€	11.876,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€	29.143,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€	1.457,00	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€		-
Gettito imposta di soggiorno (*)	€	200.000,00	=
Totale PEF 2026	**€**	**2.671.564,00**	

Dato atto che, ai fini di ridurre ulteriormente l'importo a ruolo, l'Amministrazione Comunale si è avvalsa, della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 493, della Legge di Bilancio 2024, di utilizzare, per l'anno 2026, una ulteriore quota dei proventi dell'imposta di soggiorno, pari ad €. 50.000,00, per la copertura del ciclo integrato dei rifiuti;

Dato inoltre atto che, a seguito nota ns. prot. 3724 del 16/02/2026, è emersa una sopravvenienza attiva di ulteriori €. 50.497,71, derivante da incassi percepiti per conto del Comune di Bardolino dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, nel periodo 2021-2025, riferite al servizio di esternalizzazione dei ruoli dei rifiuti per il periodo 2007-2012, e ritenuto di utilizzare anche detta somma a copertura parziale dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2026;

Dato atto pertanto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto degli ulteriori stanziamenti extra PEF di cui sopra, risulta pari ad **€. 2.571.066,29**;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo

dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato **nell'allegato "B"** succitato, tra utenze domestiche (41%) e non domestiche (59%), secondo quanto esposto nella Relazione Tecnica al monitoraggio eseguito nel 2004 nonché nella relazione relativa al calcolo del conguaglio delle tariffe per l'anno 2004 da parte dei Servizi Finanziari dell'Ente, e seguendo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale sulla base della presunzione di produttività/conferimento dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze rilevate da uno studio dell'ARPAV;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dei coefficienti Kb, Kc e Kd, per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti e che i predetti coefficienti sono stati fissati facendo riferimento ai valori medi ad eccezione delle seguenti categorie per le quali sono stati considerati i coefficienti effettivi, così come risultanti dagli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del 2004 e dalle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale:

- Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi;

- Alberghi senza Ristorante;

- Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo di €. €. 2.571.066,29 pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al netto delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria e dal procedure sanzionatorie, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate **nell'allegato "C"** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento*;*

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e*

della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l’introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a,* pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell’applicazione del bonus sociale rifiuti;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2026:

- prima rata: 31 agosto 2026
- seconda rata: 31 dicembre 2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2026

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l’anno 2025 è riconosciuto nell’avviso di pagamento del tributo per l’anno 2026*;*

Visti i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (**ALL. SUB A**);

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati **nell'allegato "B"** alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente Consiglio di Bacino Verona Nord, con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 19 maggio 2026;
3) di prendere atto dell'ulteriore stanziamento di €. 100.497,71, previsto dall'Amministrazione a copertura parziale dei costi del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2026, di cui €. 50.000,00 derivante dai proventi dell'imposta di soggiorno ed €. 50.497,71, derivanti da recupero dell'evasione da incassi percepiti per conto del Comune di Bardolino dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, nel periodo 2021-2025, riferite al servizio di esternalizzazione dei ruoli dei rifiuti per il periodo 2007-2012
4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui **all'allegato "C"** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente e gli ulteriori stanziamenti previsti dall'Amministrazione Comunale di cui al punto 2) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia Verona, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *1,* e *2, e UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - prima rata: 31 agosto 2026
 - seconda rata: 31 dicembre 2026
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2026

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

^ ^ ^ ^ ^ ^

INTERVENTI

Sindaco DANIELE BERTASI

Abbiamo quindi il punto 6 all'ordine del giorno che ha ad oggetto, in conseguenza, appunto, della delibera precedente, l'Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2026.

Relaziona l'Assessore Corradini. Grazie.

Ass. SIMONE CORRADINI

Quindi riprendiamo dal punto precedente.

PEF per il 2026 costo totale del servizio di circa 2.900.000 euro, contribuzioni varie fanno abbattere la cifra a 2.600.000 e questa, diciamo, è la torta che deve essere spartita fra i vari attori che beneficiano del servizio.

Abbiamo detto prima la torta è uguale rispetto all'anno 2025, ma non solo la torta è uguale, ma anche la torta viene poi suddivisa in parti uguali rispetto al 2025.

Quindi di fatto quelle che sono le tariffe che andiamo a proporre sono le stesse proposte nell'anno 2025, senza, appunto, andare ad integrare o a prevedere nessuna variazione.

Sottolineo che anche quest'anno è previsto il bonus sociale TARI, quindi un'agevolazione tariffaria che è destinata alle famiglie in difficoltà economica, introdotta con un decreto legge nello scorso anno e quindi, diciamo, questo beneficio che mira a ridurre quello che è l'importo della TARI per le utenze domestiche con basso reddito in particolare nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico il limite ISEE sale a 20.000.

Anche quest'anno il bonus sarà automatico, quindi i beneficiari non dovranno presentare nessuna domanda.

Un'ultima nota a chiusura del mio intervento, è quello relativo alle modalità di riscossione e quindi relativa di fatto alle scadenze di pagamento che per il 2026 sono fissate in prima rata il 31 agosto e la seconda rata il 31 dicembre, ferma la possibilità di effettuare il versamento, comunque, in un'unica soluzione entro la fine di agosto.

Sindaco DANIELE BERTASI

Grazie Assessore, quindi se non abbiamo interventi quindi tutto sommato rimane invariato rispetto all'anno scorso, scadenze e anche bollettazione, ed è il motivo per il quale, ovviamente, viene fatto anche il Consiglio odierno.

Se non ci sono, quindi, ulteriori interventi, poniamo ai voti la proposta del provvedimento.

Favorevoli? Unanimità.

Quindi il Consiglio Comunale approva il provvedimento così come proposto.

Lo mettiamo alla votazione anche per la sua immediata eseguibilità.

Favorevoli? Unanimità.

Quindi il Consiglio lo approva anche ai fini dell'immediata eseguibilità.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, espressi per alzata di mano, la proposta del provvedimento di cui sopra.

Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI	N.10
VOTANTI	N. 10
FAVOREVOLI	N. 10 (all’unanimità)

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ATTESA l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento per ogni successivo adempimento;

- CON voti favorevoli n. 10 (all’unanimità) su n. 10 presenti e n. 10 votanti, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

^ ^ ^ ^ ^ ^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.

Pareri

COMUNE DI BARDOLINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 31**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria e Contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria e Contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/06/2026

Il Responsabile di Settore

FERRARI SARA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

FERRARI SARA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTASI DANIELE	LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA

Copia della presente deliberazione viene:

- ✓ Pubblicata all'ALBO PRETORIO del comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- ✓ Trasmessa in elenco AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA

	2026			2027			2028			2029		
	Bardolino			Bardolino			Bardolino			Bardolino		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	482.939	-	482.939	473.469	-	473.469	473.469	-	473.469	473.469	-	473.469
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	520.082	-	520.082	622.739	-	622.739	622.739	-	622.739	622.739	-	622.739
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	296.218	-	296.218	252.703	-	252.703	252.703	-	252.703	252.703	-	252.703
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	835.947	3.977	839.923	819.555	3.899	823.454	819.555	3.899	823.454	819.555	3.899	823.454
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{amb}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT.TV}$	12.750	-	12.750	55.249	-	55.249	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	82.818	-	82.818	28.595	-	28.595	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	147.033	-	147.033	144.150	-	144.150	144.150	-	144.150	144.150	-	144.150
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	291.036	-	291.036	285.329	-	285.329	285.329	-	285.329	285.329	-	285.329
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	306.648	-	306.648	300.636	-	300.636	300.636	-	300.636	300.636	-	300.636
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	150.684	-	150.684	6.148	-	6.148	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	-	-	-	6.148	-	6.148	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		192.410	192.410		209.621	209.621		187.398	187.398		186.783	186.783
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.924.105**	**196.387**	**2.120.492**	**2.102.359**	**213.520**	**2.315.878**	**1.873.979**	**191.297**	**2.065.276**	**1.867.831**	**190.682**	**2.058.513**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	235.461	-	235.461	230.844	-	230.844	230.844	-	230.844	230.844	-	230.844
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	7.879	49.905	57.784	7.725	49.462	57.186	7.725	49.462	57.186	7.725	49.462	57.186
Costi generali di gestione ***CGG***	222.424	16.441	238.865	218.062	15.440	233.503	218.062	15.440	233.503	218.062	15.440	233.503
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	3.022	12.371	15.393	2.962	11.749	14.711	2.962	11.749	14.711	2.962	11.749	14.711
Costi comuni ***CC***	233.324	78.718	312.042	228.749	76.651	305.401	228.749	76.651	305.401	228.749	76.651	305.401
Ammortamenti ***Amm***	62.084	-	62.084	60.672	-	60.672	54.357	-	54.357	48.472	-	48.472
Accantonamenti ***Acc***	3.016	69.233	72.249	2.957	84.542	87.499	2.957	84.542	87.499	2.957	84.542	87.499
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	69.233	69.233	-	84.542	84.542	-	84.542	84.542	-	84.542	84.542
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	3.016	-	3.016	2.957	-	2.957	2.957	-	2.957	2.957	-	2.957
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	48.350	-	48.350	44.249	-	44.249	40.063	-	40.063	36.313	-	36.313
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	113.450	69.233	182.683	107.878	84.542	192.420	97.378	84.542	181.919	87.743	84.542	172.285
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116.TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	4.672	-	4.672	14.328	-	14.328	1.474	-	1.474	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	-	-	-	1.474	-	1.474	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		58.691	58.691		58.032	58.032		55.844	55.844		54.734	54.734
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**586.907**	**206.641**	**793.548**	**581.799**	**219.226**	**801.024**	**558.445**	**217.038**	**775.483**	**547.336**	**215.927**	**763.262**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.219.351**	**403.028**	**2.622.380**	**3.554.799**	**432.745**	**3.987.544**	**3.303.066**	**408.334**	**3.711.400**	**3.285.808**	**406.609**	**3.692.417**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.511.012**	**403.028**	**2.914.040**	**2.684.157**	**432.745**	**3.116.903**	**2.432.424**	**408.334**	**2.840.758**	**2.415.167**	**406.609**	**2.821.775**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			72%			72%			72%			72%
q_{a-2} *t on*			12.457			12.457			12.457			12.457
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			22,12			24,20			23,39			24,96
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			36,23			36,23			36,23			36,23
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,22			-0,22			-0,22			-0,22
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,31			-0,31			-0,31			-0,31
Totale γ			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,47**			**0,47**			**0,47**			**0,47**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**6,70%**			**6,70%**			**6,70%**			**6,70%**
(1+ρ)			**1,0670**			**1,0670**			**1,0670**			**1,0670**
$\sum T_a$			2.914.040			3.116.903			2.840.758			2.821.775
$\sum TV_{a-1}$			2.210.805			2.120.492			2.309.730			2.065.276
$\sum TF_{a-1}$			803.976			793.548			799.550			775.483
$\sum T_{a-1}$			**3.014.781**			**2.914.040**			**3.109.280**			**2.840.758**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9666**			**1,0696**			**0,9136**			**0,9933**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.914.040**			**3.109.281**			**2.840.758**			**2.821.775**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			7.622			-			-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.924.105**	**196.387**	**2.120.492**	**2.096.211**	**213.520**	**2.309.730**	**1.873.979**	**191.297**	**2.065.276**	**1.867.831**	**190.682**	**2.058.513**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**586.907**	**206.641**	**793.548**	**580.324**	**219.226**	**799.550**	**558.445**	**217.038**	**775.483**	**547.336**	**215.927**	**763.262**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.511.012	403.028	**2.914.040**	2.676.535	432.745	**3.109.280**	2.432.424	408.334	**2.840.758**	2.415.167	406.609	**2.821.775**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			230.103			233.367			233.367			233.367
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			12.373			13.359			13.359			13.359
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.890.389			2.076.363			1.831.909			1.825.146
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			781.175			786.191			762.124			749.903
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.671.564**			**2.862.554**			**2.594.032**			**2.575.049**

Calcolo Tariffe - Anno 2026

COMUNE DI BARDOLINO 2026

Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Fissa	Parte Fissa (TFD)	Kb	Nr.Fam.Imp	Nr.Famiglie	Nr.Corretto	Quota Var.	Parte Var. (TVD)
1 - Abitazione 1 Componente	0,800	214.736,01	214.736,01	171.788,81	0,364150	78.196,05	0,800	2.309,00	2.152,57	1.722,06	54,959904	118.304,98
2 - Abitazione 2 Componenti	0,940	237.630,05	237.089,44	222.864,07	0,427876	101.444,85	1,600	2.471,00	2.275,56	3.640,90	109,919808	250.129,57
3 - Abitazione 3 Componenti	1,050	129.837,97	129.837,97	136.329,87	0,477946	62.055,60	2,000	1.258,00	1.164,56	2.329,12	137,399760	160.010,08
4 - Abitazione 4 Componenti	1,140	98.179,98	98.179,98	111.925,18	0,518913	50.946,90	2,600	867,00	806,52	2.096,95	178,619688	144.060,08
5 - Abitazione 5 Componenti	1,230	32.168,09	32.168,09	39.566,75	0,559880	18.010,28	3,200	214,00	199,03	636,89	219,839616	43.754,24
6 - Abitazione 6 o più Componenti	1,300	16.271,39	16.271,39	21.152,81	0,591743	9.628,49	3,700	75,00	69,23	256,13	254,189556	17.596,36
		728.823,49	**728.282,88**	**703.627,49**		**320.282,16**		**7.194,00**	**6.667,46**	**10.682,05**		**733.855,31**

Attività

Descrizione	Kc	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Fissa	Parte Fissa (TFND)	Kd	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Var.	Parte Var. (TVND)
A01 - Musei, Biblioteche,	0,530	14.225,00	13.377,20	7.089,92	0,343639	4.596,93	4,390	14.225,00	13.377,20	58.725,91	0,820054	10.970,02
A02 - Cinematografi e	0,360	957,00	957,00	344,52	0,233415	223,38	3,000	957,00	957,00	2.871,00	0,560401	536,30
A03 - Autorimesse e	0,550	53.639,99	53.639,99	29.501,99	0,356607	19.128,39	4,550	53.639,99	52.181,19	237.424,41	0,849942	44.350,98
A04 - Campeggi,	0,480	305.979,00	305.979,00	146.869,92	0,311221	95.226,95	3,800	305.979,00	304.868,85	1.158.501,63	0,709842	216.408,60
A05 - Stabilimenti	0,510	4.101,00	4.101,00	2.091,51	0,330672	1.356,09	4,160	4.101,00	4.101,00	17.060,16	0,777090	3.186,85
A06 - Esposizioni,	0,420	15.256,00	15.256,00	6.407,52	0,272318	4.154,48	3,520	15.256,00	10.984,50	38.665,44	0,657538	7.222,72
A07 - Alberghi con	1,420	19.015,00	19.015,00	27.001,30	0,920694	17.507,00	11,650	19.015,00	18.573,55	216.381,86	2,176225	40.420,22
A08 - Alberghi senza	1,060	112.595,05	112.595,05	119.350,75	0,687279	77.384,18	8,870	112.595,05	108.029,80	958.224,32	1,656920	178.996,71
A09 - Case di cura e	1,120	2.884,00	2.884,00	3.230,08	0,726181	2.094,31	9,210	2.884,00	2.884,00	26.561,64	1,720432	4.961,73
A10 - Ospedali	1,180	0,00	0,00	0,00	0,765084	0,00	9,680	0,00	0,00	0,00	1,808228	0,00
A11 - Uffici, agenzie,	1,290	12.847,28	12.847,28	16.572,99	0,836405	10.745,53	10,610	12.847,28	10.710,08	113.633,97	1,981953	21.226,87
A12 - Banche ed istituti di	0,580	3.809,00	3.809,00	2.209,22	0,376058	1.432,41	4,760	3.809,00	3.809,00	18.130,84	0,889170	3.386,85
A13 - Negozi	1,200	9.301,53	9.301,53	11.161,84	0,778051	7.237,07	9,850	9.301,53	9.213,53	90.753,31	1,839984	16.952,76
A14 - Edicola, farmacia,	1,450	932,32	902,32	1.308,36	0,940145	848,31	11,930	932,32	902,32	10.764,62	2,228529	2.010,84
A15 - Negozi particolari	0,710	38,00	38,00	26,98	0,460347	17,49	5,860	38,00	38,00	222,68	1,094651	41,60
A16 - Banchi di mercato	1,430	0,00	0,00	0,00	0,927178	0,00	11,740	0,00	0,00	0,00	2,193037	0,00
A17 - Attività artigianali	1,280	2.173,00	2.173,00	2.781,44	0,829921	1.803,42	10,530	2.173,00	2.173,00	22.881,69	1,967009	4.274,31
A18 - Attività artigianali	0,920	1.984,00	1.984,00	1.825,28	0,596506	1.183,47	7,620	1.984,00	1.984,00	15.118,08	1,423419	2.824,06
A19 - Carrozzeria,	1,250	499,00	499,00	623,75	0,810470	404,42	10,250	499,00	499,00	5.114,75	1,914704	955,44
A20 - Attività industriali	0,650	0,00	0,00	0,00	0,421444	0,00	5,330	0,00	0,00	0,00	0,995646	0,00
A21 - Attività artigianali di	0,820	14.784,00	14.784,00	12.122,88	0,531668	7.860,19	6,700	14.784,00	8.894,00	59.589,80	1,251563	11.131,40
A22 - Ristoranti, trattorie,	7,330	32.687,74	32.687,74	239.601,11	4,752597	155.351,64	60,100	32.687,74	32.452,89	1.950.418,51	11,226706	364.339,01
A23 - Mense, birrerie,	6,240	527,53	527,53	3.291,81	4,045867	2.134,33	51,160	527,53	527,53	26.988,65	9,556710	5.041,49
A24 - Bar, caffè,	5,120	10.533,77	10.533,77	53.932,90	3,319686	34.968,81	41,990	10.533,77	10.533,77	442.313,00	7,843750	82.624,26
A25 - Supermercato,	2,390	5.722,00	5.722,00	13.675,58	1,549619	8.866,92	19,610	5.722,00	5.221,00	102.383,81	3,663156	19.125,34
A26 - Plurilicenze	2,070	1.367,00	1.367,00	2.829,69	1,342139	1.834,70	17,000	1.367,00	1.367,00	23.239,00	3,175607	4.341,06
A27 - Ortofrutta,	9,230	757,53	757,53	6.991,97	5,984512	4.533,42	75,660	757,53	757,53	57.314,42	14,133320	10.706,36
A28 - Ipermercati di	2,150	0,00	0,00	0,00	1,394009	0,00	17,630	0,00	0,00	0,00	3,293292	0,00
A29 - Banchi di mercato	5,210	0,00	0,00	0,00	3,378040	0,00	42,740	0,00	0,00	0,00	7,983850	0,00
A30 - Discoteche, Night	1,470	0,00	0,00	0,00	0,953113	0,00	12,120	0,00	0,00	0,00	2,264021	0,00
		626.615,74	**625.737,94**	**710.843,32**		**460.893,84**		**626.615,74**	**605.039,74**	**5.653.283,49**		**1.056.035,78**